


CORPO MUSICALE OLIVONESE



STATUTO
DEL
CORPO MUSICALE
OLIVONESE

Edizione 2001

I. SEDE E SCOPO

Art. 1.

E' costituito con sede a Olivone il Corpo Musicale Olivonese, affiliato alla Federazione Bandistica Ticinese.

La società è apolitica e aconfessionale ed ha come scopo di mantenere e promuovere lo studio dell'arte musicale.

II. SOCI

Art. 2.

Sono ammessi come soci attivi quelli che si dedicano alla musica e costituiscono il Corpo Musicale.

Art. 3.

Il socio che si sia reso meritevole di speciali benemerienze verso la società può essere proclamato socio onorario mediante voto assembleare, su proposta del comitato.

Art. 4.

Sono ammessi in qualità di soci contribuenti coloro che danno il loro appoggio alla società pagando le quote sociali.

Art. 5.

Le quote sociali annuali dei soci attivi e dei soci contribuenti sono fissate dall'assemblea ordinaria, su proposta del comitato.

Art. 6

Alle deliberazioni assembleari sono ammessi i soci attivi, i soci onorari e i soci contribuenti.

III. AMMISSIONI - DIMISSIONI - ESPULSIONI

Art. 7.¹

Si è ammessi quali soci attivi nei seguenti casi:

¹ Modifica adottata dall'assemblea del 29 gennaio 2000

- a. Con il superamento dell'esame del IV anno di scuola allievi o esame equivalente
- b. Con richiesta scritta da parte del musicante presentata al comitato, il quale deciderà sull'ammissione.

Art. 7^{bis2}

Le dimissioni o la richiesta di congedo devono essere inoltrate in forma scritta al comitato. Tutto il materiale (gli strumenti, la divisa, le partiture, ecc.) di proprietà della società devono essere riconsegnate subito ed in maniera spontanea.

Art. 7^{ter} .^{3 4}

Il socio attivo che per 1 anno, senza giustificazione valida, non partecipa ai servizi e alle lezioni, viene automaticamente considerato contribuente, e con questo perde i diritti nei confronti della federazione bandistica cantonale.

² Modifica adottata dall'assemblea del 29 gennaio 2000

³ Modifica adottata dall'assemblea del 19 febbraio 1976

⁴ Modifica adottata dall'assemblea del 29 gennaio 2000

Art. 8.

Il socio che agisce in modo contrario agli interessi della società o che si rifiuta di sottostare alle decisioni prese dalla stessa o dal comitato, può essere espulso per deliberazione dell'assemblea ordinaria, su proposta del comitato.

Il socio dimissionario o espulso perde ogni diritto al patrimonio sociale.

IV. ORGANI SOCIALI

Art. 9.⁵

Sono organi sociali:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il comitato;
- c) la commissione di revisione dei conti;
- d) la commissione tecnica.

⁵ Modifica adottata dall'assemblea del 29 gennaio 2000

V. ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 10.

L'assemblea ordinaria dei soci si riunisce ordinariamente ogni anno entro il 31 gennaio e, straordinariamente a giudizio del comitato o su richiesta scritta di almeno la metà dei soci attivi e dei soci contribuenti.

Art. 11.

Sono di competenza dell'assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione della gestione sociale;
- b)⁶ la nomina degli organi direttivi , della commissione di revisione dei conti, della commissione tecnica.
- c) la proclamazione dei soci onorari;
- d) la fissazione delle quote sociali;
- e) l'approvazione del programma per l'anno entrante.

L'assemblea può decidere solo sulle trattande che figurano all'ordine del giorno.

⁶ Modifica adottata dall' assemblea del 4 febbraio 1995

Art. 12.

Le decisioni dell'assemblea ordinaria sono valide anche per i non intervenuti.

Le stesse vengono prese a maggioranza e, di regola, per alzata di mano.

L'assemblea può decidere, sempre a maggioranza, lo scrutinio segreto.

A parità di voti decide il presidente.

Art. 13.⁷

La convocazione dell'assemblea avviene: per i soci attivi, contribuenti e onorari a mezzo cartolina.

La convocazione deve essere fatta almeno 15 giorni prima dell'assemblea.

Art. 14.

L'assemblea generale deve essere convocata entro il 31 gennaio di ogni anno.

Essa è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.

⁷ Modifica adottata dall'assemblea del 29 gennaio 2000

VI. COMITATO

Art. 15.

Il comitato si compone di un presidente e di quattro membri.

Esso resta in carica 2 anni ed è sempre rieleggibile.

Art. 16.

Il presidente è nominato dall'assemblea.

Il comitato designa nel proprio seno, il vicepresidente, il segretario ed il cassiere.

La carica di segretario e di cassiere possono essere abbinate.

Art. 17.

La firma del presidente, in sua assenza del vice-presidente, con quella del segretario vincola la società nelle pratiche amministrative ordinarie.

Impegni di carattere straordinario, impedimenti del programma allestito e approvato in apertura di esercizio, devono essere autorizzati dall'assemblea.

Art. 18.

Il comitato gestisce gli interessi sociali, fissa il calendario annuale e organizza le lezioni, decide sulla partecipazione ai servizi e stipula i contratti.

VII. COMMISSIONE DI REVISIONE

Art. 19.⁸

La commissione di revisione dei conti è composta da tre membri che restano in carica 2 anni e sono rieleggibili.

Per diritto il municipio di Olivone può delegare un suo rappresentante nella commissione di revisione fintanto che partecipa con un contributo.

Art. 20.

La commissione di revisione esamina la gestione sociale e ne dà scarico all'assemblea mediante rapporto scritto.

⁸ Modifica adottata dall' assemblea del 20 gennaio 1988

Essa, è non di meno autorizzata a prendere visione in ogni tempo dei libri contabili con le relative pezze giustificative.

La gestione annuale chiude il 31 dicembre.

VIII. COMMISSIONE TECNICA ⁹

Art. 21.

I compiti della commissione tecnica sono:

- proporre i brani al maestro;
- proporre al comitato l'acquisto di strumenti musicali;
- controllare l'andamento della scuola musica.

Art. 22.

Essa è composta da cinque membri che restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il maestro è membro d'ufficio della commissione.

Nessun membro del comitato può essere, nel contempo membro della commissione tecnica.

⁹ Capitolo aggiunto con risoluzione dell' assemblea del 4 febbraio 1995

Art. 23.

La commissione tecnica elegge internamente il suo presidente; questo non può essere il maestro.

IX. FINANZE

Art. 24.

La società provvede al suo regolare funzionamento mediante quote sociali, sussidi, utili conseguiti nei servizi ed eventuali donazioni.

Art. 25.

La società risponde di fronte a terzi unicamente col patrimonio sociale.

X. REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 26.¹⁰

Il presente statuto può essere modificato dall'assemblea a maggioranza di almeno i due terzi dei soci presenti aventi diritto di voto.

¹⁰ Modifica adottata all'assemblea del 29 gennaio 2000

La relativa trattanda deve essere esplicitamente indicata nell'ordine del giorno. Eventuali proposte di modifica dello statuto devono essere presentate al comitato almeno 1 mese prima dell'assemblea, che le preavvisa e le sottopone alla prossima assemblea.

X. SCIoglimento DELLA SOCIETÀ

Art. 27.

La società può essere sciolta mediante deliberazione dell'assemblea e ciò appositamente convocata e con la maggioranza dei tre quarti dei voti dei soci attivi, onorari e contribuenti.

In caso di scioglimento della società il patrimonio sociale deve essere consegnato all'autorità comunale di Olivone, la quale lo amministrerà e lo consegnerà alla società che sorgerà con i medesimi propositi.

XI. VALIDITÀ DELLO STATUTO¹¹

Art. 28.

Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea del 8 maggio 1971 ed entra in vigore immediatamente.

Sostituisce quello del 6 aprile 1913 con relative variazioni e aggiunte.

Per il Corpo Musicale Olivonese

Il presidente:
D. Poglia

Il segretario:
V. Canepa

Olivone, 8 maggio 1971

¹¹ Capitolo aggiunto con risoluzione dell' assemblea del 29 gennaio 2000